



Determina del Direttore Generale n. 176 del 17/07/2017

OGGETTO: Affidamento del Servizio di campionamento di sedimenti marini, finalizzato alla caratterizzazione chimico-fisica, microbiologica ed ecotossologica del Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Bagnoli-Coroglio. La gara verrà svolta con procedura negoziata sotto soglia, come disciplinata dall'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno della spesa presunta.

CIG: 714665349F

CUP: C62F16000170001

Il Direttore Generale,

Dato atto che a valere sul Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) per l'anno 2016 è stato assegnato alla SZN la somma di euro 2.000.000,00 per il progetto "Restauro ambientale e balneabilità del SIN Bagnoli – Coroglio ABBACO;

Considerato che il progetto ABBACO prevede lo svolgimento di analisi chimico-fisica, microbiologica ed ecotossologica del Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Bagnoli-Coroglio e, pertanto, non avendo appropriati mezzi nautici e strumentazioni, si rende necessario affidare a terzi il servizio di campionamento di sedimenti marini;

Constatato, conseguentemente, che l'amministrazione deve dare corso all'iter procedimentale finalizzato all'affidamento del Servizio di campionamento di sedimenti marini;

Ritenuto di avvalersi di una procedura negoziata sotto soglia per l'affidamento del servizio in oggetto, in quanto in quanto maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da espletare, in considerazione dell'esiguo valore economico dell'appalto, per il quale appare sproporzionata l'attivazione di una procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti del Codice, tenuti in considerazione i costi ed i tempi necessari di espletamento.

Considerato che l'art. 36, comma 1 del Codice ha disposto che le procedure sotto soglia devono comunque risultare rispondenti ai principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità di cui all'art. 30, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016;

Visto l'art. 26, comma 3 della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone che: "*Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto*".

Constatato che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura;

Valutato che il valore stimato dell'appalto risulta essere inferiore ad euro 209.000;

Ritenuto, conseguentemente, di attivare una procedura negoziata sotto soglia, nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, che comporta l'obbligo di consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici;

Visto l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, in base al quale le P.A. sono tenute a fare ricorso



al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Appurato che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione non esiste il meta prodotto per le attività in oggetto;

Appurato, altresì, che il Servizio di campionamento di sedimenti marini non rientra tra le Macrocategorie di cui al DPCM 24 dicembre 2015;

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente alcuna categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

Dato atto che, in conformità a quanto disposto dell'art. 51, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante non ha potuto effettuare una suddivisione in lotti, al fine di evitare problematiche tecniche nella gestione dell'appalto;

Dato atto che:

- l'esecuzione del contratto ha l'obiettivo di ottenere campioni per la caratterizzazione chimico-fisica, microbiologica ed ecotossologica del Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Bagnoli-Coroglio;
- l'oggetto del contratto riguarda il campionamento di sedimenti marini;
- la forma contrattuale si identifica con la scrittura privata;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Capitolato tecnico;
- il contraente verrà selezionato, mediante criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del d.lgs. n. 50/2016, previa attivazione di una procedura negoziata sotto soglia, in conformità a quanto disposto dall'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, tramite ricorso al mercato libero;

Dato atto che la Stazione Zoologica A. Dohrn ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, giusta determina n. 105 del 10/05/2017, una manifestazione di interesse per l'individuazione degli operatori economici da invitare;

Vista la determina n. 123 del 24/05/2017, con la quale veniva nominato RUP il dott. Luigi Musco, ricercatore afferente alla Sezione EMI;

Visti:

- l'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, disciplinante le procedure negoziate sotto soglia di valore pari o superiore a € 40.000, ed inferiori ad € 209.000;
- l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 che ha fissato il vincolo all'utilizzo del Mercato elettronico;
- l'art. 26, comma 6 del d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;
- il regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente, ed in particolare l'articolo 93;
- l'art. 26 della legge n. 488/1999 che prevede l'utilizzo del benchmark delle convenzioni Consip, in caso di procedure svolte autonomamente;
- gli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32 della legge n. 190/2012, in materia di "amministrazione trasparente";

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 3 del 19/11/2016, che ha approvato il bilancio di previsione 2017;



DETERMINA

- 1) di indire, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, una gara con utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa cui all'art. 95 del d.lgs. n. 50/2016, previa attivazione di una procedura negoziata sotto soglia, in conformità a quanto disposto dall'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, tramite ricorso al mercato libero, finalizzata all'attivazione di un contratto avente ad oggetto l'affidamento del servizio di campionamento di sedimenti marini, per la caratterizzazione chimico-fisica, microbiologica ed ecotossologica del Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Bagnoli-Coroglio;
- 2) di invitare alla procedura negoziata tutte le ditte che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura negoziata;
- 4) di approvare la lettera di invito ed il capitolato tecnico;
- 5) di confermare l'assenza di interferenze e pertanto che non vi sono somme da riconoscere all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto a titolo di costi della sicurezza;
- 6) di quantificare la base d'asta in euro 130.200,00 oltre IVA;
- 7) di effettuare la prenotazione della spesa presunta, comprensiva di IVA, riguardante l'approvvigionamento in oggetto, per l'importo di euro 158.844,00, iva compresa, al seguente capitolo di bilancio: 10000-Abbaco prenotazione impegno n. 223;
- 8) ai fini del pagamento del contributo di gara a favore di ANAC, di disporre l'impegno di euro 30,00 sul capitolo 10000 del bilancio 2017, prenotazione impegno n. 223;
- 9) di rinviare ad una successiva determina la nomina di una apposita commissione tecnica costituita dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. n. 50/2016;
- 10) di stabilire che, in caso di parità d'offerta si procederà mediante sorteggio;
- 11) di riservare alla stazione appaltante la decisione di procedere ad effettuare l'aggiudicazione anche nel caso in cui in gara venga presentata un'unica offerta;
- 12) di stabilire che l'operatore economico debba provvedere alla costituzione della garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016, all'atto della stipula del contratto;
- 13) di disporre l'attuazione alle forme di pubblicità prescritte dall'art. 29 del d.lgs. 50/2016.

Il Direttore Generale
Dr. Vincenzo Saggiomo

